



Direzione Regionale della Campania

Convenzione tra l’Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale della Campania e il Comune di Calitri (AV) concernente le modalità di partecipazione dei Comuni all’attività di accertamento ai sensi dell’art.1 del D.L. 30 settembre 2005, n.203, convertito, con modificazioni, in Legge 2 dicembre 2005, n.248 così come da ultimo modificato dall’art. 18 comma 5 della L. 122/2010.

L’Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale della Campania (di qui in avanti D.R.E.Campania) con sede in Napoli alla via A.Diaz n.11, legalmente rappresentata dal Dott. Enrico Sangermano in qualità di Direttore Regionale.

E

Il Comune di Calitri (AV) , con sede in Via Roma, 2 83045 Calitri (AV), P.ta IVA 00218950640 legalmente rappresentato dal Sindaco pro-tempore Rubinetti Antonio Gerardo nato a Calitri (AV) il 16-10-1952 giusta Delibera di G.C.n.123 del 28-12-2010

di qui in avanti “parti”

PREMESSO CHE :

- il Direttore dell’Agenzia delle Entrate, con provvedimento n. 187461/07 del 3 dicembre 2007, pubblicato nella G.U. n. 292 del 17 dicembre 2007, a seguito di intesa con la conferenza Stato/Città ed Autonomie locali del 15 novembre 2007, ha dato parziale attuazione a quanto disposto dall’art. 1, comma 1, del Decreto Legge n. 203/2005 convertito, con modificazioni, dalla Legge 2 dicembre 2005 n. 248, e lo stesso provvedimento individua:
 - 1) gli ambiti di intervento rilevanti per le attività istituzionali dei Comuni e per quelle di controllo fiscale dell’Agenzia delle Entrate definendo, nel contempo, la tipologia e le modalità di trasmissione delle segnalazioni;
 - 2) le modalità che consentono ai Comuni di disporre delle informazioni necessarie e relative agli avvisi di accertamento la cui pretesa tributaria sia stata determinata dalle segnalazioni qualificate trasmesse dai Comuni stessi.
- Il Direttore dell’Agenzia delle Entrate, al punto 9 dello stesso provvedimento n.187461/07 del 3 dicembre 2007, prevede forme di collaborazione in sede locale da attuarsi mediante protocolli d’intesa definiti tra le direzioni Regionali ed i Comuni interessati, volti alla definizione di programmi locali di recupero dell’evasione.

- Il D.L. n. 112 del 25 giugno 2008, art.83, prevede al comma 9 ed al comma 6 alcune specifiche fattispecie di informazioni oggetto di segnalazione da parte dei Comuni all'Agenzia delle Entrate.
- L'art. 1 del decreto legge 30 Settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla Legge 2 Dicembre 2005, n. 248, è stato modificato dall'art. 18 comma 5 lett. a) della L. n. 122/2010 prevedendo che “ Per potenziare l'azione di contrasto all'evasione fiscale e contributiva, in attuazione dei principi di economicità, efficienza e collaborazione amministrativa, la partecipazione dei comuni all'accertamento fiscale e contributivo è incentivata mediante il riconoscimento di una quota pari al 33 per cento delle maggiori somme relative a tributi statali riscosse a titolo definitivo nonché delle sanzioni civili applicate sui maggiori contributi riscossi a titolo definitivo, a seguito dell'intervento del comune che abbia contribuito all'accertamento stesso”.
- L'art. 2 , comma 10, lettera b) del Decreto Legislativo n. 23/2011 ha aumentato al 50% la quota dei tributi statali riconosciuta ai Comuni, disponendo, inoltre, che detta quota è attribuita ai Comuni in via provvisoria anche in relazione alle somme riscosse a titolo non definitivo.
- Con l'art 1, commi 12-bis e 12-quater del Decreto legge n. 138 del 13 Agosto 2011, al fine di incoraggiare la partecipazione dei Comuni all'attività di accertamento tributario, per gli anni 2012, 2013 e 2014 la quota dei tributi statali riconosciuta ai Comuni sale al 100 per cento. Detto aumento compete solo se entro il 31 Dicembre 2011 si istituiscono i Consigli tributari.

LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE:

Art. 1 Oggetto

- 1.1 La presente convenzione disciplina i rapporti tra le parti relativamente all'attività di accertamento ai sensi dell'art.1 del D.L. 30 settembre 2005, n.203, convertito con modificazioni in Legge 2 dicembre 2005, n. 248.
- 1.2 Le modalità di partecipazione sono determinate tenendo conto della distinzione dei ruoli, delle competenze e dei poteri istituzionali rispettivamente riferiti ai Comuni ed all'Agenzia delle Entrate nel condiviso intento di assicurare il progressivo sviluppo di ogni utile sinergia per il contrasto all'evasione fiscale, secondo criteri di collaborazione amministrativa.
- 1.3 Le modalità di partecipazione sono determinate nell'ambito della riorganizzazione telematica dei flussi di dati non sensibili trasmessi dai Comuni, già disciplinati dall'art.44 del Decreto Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.600, e nell'esigenza che detta trasmissione abbia luogo nel rispetto dei principi di pertinenza e di non eccedenza stabiliti dall'art.11 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.196.
- 1.4 Il Comune partecipa all'attività di accertamento fiscale nell'ambito dell'ordinario contesto operativo di svolgimento delle proprie attività istituzionali fornendo informazioni suscettibili di utilizzo ai fini dell'accertamento dei tributi erariali, diretti ed indiretti.
- 1.5 Le segnalazioni del Comune sono prioritariamente riferite:

- alle annualità d'imposta 2005 e 2006 oggetto di programmazione operativa dei controlli fiscali sostanziali da effettuarsi, a cura dell'Agenzia delle Entrate, a partire dall'anno 2009;
 - a situazioni sintomatiche di fenomeni evasivi, con particolare riguardo all'economia sommersa ed all'utilizzo del patrimonio immobiliare in evasione delle relative imposte.
- 1.6 Le segnalazioni qualificate pervenute dal Comune di Calitri potranno essere utilizzate dall'ufficio competente dell'Agenzia delle entrate nell'ambito dell'attività di contrasto all'evasione. Qualora dal contrasto scaturisse un accertamento con esito positivo verrà dato luogo al ristoro delle somme pari al 50 per cento ai sensi dell'art. 2 comma 10 lett. b) del D. L.vo n. 23/2011, ovvero al 100 per cento, ai sensi dell'art. 1, commi 12-bis e 12-quater del D. L. n. 138/2011. La quota delle maggiori somme relative a tributi statali riscosse a titolo definitivo spettante ai comuni è calcolata sugli importi dovuti a titolo di imposta o maggiore imposta oggetto dell'avviso di accertamento, sui relativi interessi e sugli importi riscossi a titolo di sanzioni, ove dovute.

Art.2

Natura delle segnalazioni, ambiti di intervento e segnalazioni peculiari

- 2.1 Le informazioni sono strutturate in termini di segnalazioni “*qualificate*” intendendosi per tali le posizioni soggettive in relazione alle quali sono rilevati e segnalati atti, fatti e negozi che evidenziano, senza ulteriori elaborazioni logiche, comportamenti evasivi ed elusivi.
- 2.2 Sono individuati i seguenti ambiti di intervento, rilevanti per le attività istituzionali dei Comuni e per quelle di controllo fiscale dell'Agenzia delle Entrate, previsti dal provvedimento n.187461/07 del 3 dicembre 2007:
- a) commercio e professioni
 Le segnalazioni qualificate hanno riguardo ai soggetti che:
- pur svolgendo attività d'impresa sono privi di partita IVA;
 - nelle dichiarazioni fiscali hanno dichiarato di svolgere attività diversa da quella rilevata in loco;
 - sono interessati da affissioni pubblicitarie abusive in qualità di imprese utilizzatrici e di soggetti che gestiscono gli impianti pubblicitari abusivi;
 - pur qualificandosi enti non commerciali, presentano circostanze sintomatiche di attività lucrative.
- b) urbanistica e territorio
 Le segnalazioni qualificate hanno riguardo ai soggetti che:
- hanno realizzato opere di lottizzazione, anche abusiva, in funzione strumentale alla cessione di terreni ed in assenza di correlati redditi dichiarati;
 - hanno partecipato, anche in qualità di professionisti od imprenditori, ad operazioni di abusivismo edilizio con riferimento a fabbricati ed insediamenti non autorizzati di tipo residenziale o industriale;
- c) proprietà edilizie e patrimonio immobiliare
 Le segnalazioni qualificate hanno riguardo ai soggetti persone fisiche nei cui confronti risulta:
- la proprietà o diritti reali di godimento di unità immobiliari, diverse da abitazioni principali, non indicate nella dichiarazione dei redditi;

- la proprietà o diritti reali di godimento di unità immobiliari abitate, in assenza di contratti registrati, da residenti diversi dai proprietari o dai titolari dei diritti reali di godimento, ovvero da soggetti non residenti nelle stesse;
- la notifica di avvisi di accertamento per omessa dichiarazione ICI, in assenza di dichiarazione dei connessi redditi fondiari ai fini dell'imposizione diretta;
- la notifica di avvisi di accertamento per omessa dichiarazione TARSU, o Tariffa rifiuti, in qualità di occupante dell'immobile diverso dal titolare del diritto reale ai fini dell'imposizione diretta;
- revisione di rendita catastale a seguito di procedura ex art.1, comma 336, della Legge n.311 del 30 dicembre 2004 per unità immobiliari diverse dall'abitazione principale.

d) residenze fittizie all'estero

Le segnalazioni qualificate hanno riguardo ai soggetti che:

pur risultando formalmente residenti all'estero, hanno, di fatto, nel Comune il domicilio ovvero la residenza ai sensi dell'articolo n.43, commi 1 e 2, del Codice Civile.

e) disponibilità di beni indicativi di capacità contributiva

Le segnalazioni qualificate hanno riguardo ai soggetti persone fisiche che:

- risultano avere la disponibilità, anche di fatto, di beni e servizi di cui alla tabella allegata al Decreto ministeriale 10 settembre 1992, come sostituita dal Decreto ministeriale 19 novembre 1992, ovvero altri beni e servizi di rilevante valore economico, in assenza di redditi dichiarati con riferimento a tutti i componenti del nucleo familiare del soggetto.

2.3 Particolari ambiti applicativi del provvedimento n. 187461/07 del 3 dicembre 2007 e D.L. 112/08.

Si individuano, inoltre, i seguenti ambiti specifici in riferimento ai quali saranno trasmessi i flussi informativi, da cui trarranno origine le segnalazioni qualificate, relativi:

- a) residenze fittizie all'estero. Il Comune, soltanto per i soggetti che alla data di sottoscrizione della presente convenzione risultano iscritti all'anagrafe degli italiani residenti all'estero (A.I.R.E.) in quanto emigrati in uno dei Paesi a fiscalità privilegiata, di cui al D.M. 4 maggio 1999, effettuerà riscontri finalizzati all'individuazione di eventuali elementi di interesse economico o affettivo segnaletici di collegamento con il territorio nazionale;
- b) indicatori di capacità contributiva. Le segnalazioni riguarderanno i contribuenti per i quali sono emersi rilevanti elementi segnaletici di capacità contributiva non coerenti rispetto agli imponibili dichiarati;
- c) elementi di accertamento afferenti il riscontro di utilizzo anomalo, per luoghi, tempo e complessivo contesto, di automezzi aziendali di particolare rilevanza economica, in relazione ai quali gli agenti in servizio presso la Polizia Municipale effettueranno controlli d'istituto.
- d) dati e notizie assunti dagli Organi di Polizia locale in seguito ad accertamenti strumentali all'attribuzione della residenza anagrafica. In particolare, dovranno essere assunte informazioni in relazione al titolo di possesso dell'immobile (affitto, proprietà, comodato, ecc.) presso il quale il soggetto richiedente ha trasferito, o trasferirà, la propria residenza. Per tale ambito, l'Agenzia delle Entrate fornirà adeguato supporto tecnico tramite il sistema SIATEL.

Art.3
Modalità di trasmissione delle segnalazioni

3.1 Le segnalazioni di cui al precedente art. 2, punto 2, saranno trasmesse all'Agenzia delle Entrate esclusivamente tramite il sistema SIATEL in modalità Web, nell'ambito del quale è resa disponibile l'apposita funzionalità di trasmissione secondo le specifiche tecniche definite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 26/11/2008 (All.1). Il flusso delle informazioni è, altresì, assicurato tramite supporto cartaceo, in presenza di segnalazioni di contenuto particolarmente rilevante.

3.2 Vengono inoltre individuate le unità organizzative che, per le rispettive parti, sono investite del compito di coordinare e garantire il corretto flusso delle informazioni:

- Per la Direzione Regionale: Dott.ssa Francesca Santojanni
- Per il Comune di Calitri : Dott. Rocco Rossi

Art.4
Trattamento e sicurezza dei dati

4.1 I dati e le notizie raccolti, che sono trasmessi nell'osservanza delle disposizioni contenute nel Decreto Legislativo n.196 del 30 giugno 2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), sono trattati secondo i principi di necessità, pertinenza e non eccedenza stabiliti dalla medesima normativa.

4.2 La sicurezza nella trasmissione dei dati sarà garantita, per le segnalazioni di cui al precedente art.3, punto 1, dal sistema telematico SIATEL, già utilizzato per lo scambio di informazioni tra Comuni ed Anagrafe Tributaria.

4.3 In ogni caso, per qualsiasi informazione fornita, il trattamento dei dati da parte dell'Agenzia delle Entrate è riservato esclusivamente agli operatori incaricati dell'attività di accertamento e contrasto all'evasione, vincolati all'obbligo del segreto d'ufficio di cui all'art.66 del Decreto Presidente della Repubblica 633/72 e art.68 del Decreto Presidente della Repubblica 600/73.

Art.5
Attività dell'Agenzia delle Entrate

5.1 Le segnalazioni trasmesse di cui all'art.3 sono oggetto di valutazione da parte dell'Agenzia delle Entrate secondo gli ordinari criteri di proficuità comparata per la predisposizione del piano annuale dei controlli, tenuto conto degli obbiettivi fissati dalla convenzione tra il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Agenzia delle Entrate.

5.2 In linea con quanto previsto dal provvedimento n. 187461/07 del 3 dicembre 2007, gli avvisi di accertamento notificati e gli accertamenti con adesione perfezionati, riferiti in tutto o in parte alle segnalazioni trasmesse dai Comuni, saranno tracciati sino alla fase della definitiva riscossione delle maggiori imposte, interessi e sanzioni correlati agli specifici elementi di rettifica o accertamento.

Art.6
Durata e modifiche della convenzione

6.1 La presente convenzione si applica con decorrenza 24/10/2011 e fino al 31 Dicembre 2011 e potrà essere integrata da ulteriori ambiti di comune interesse, da definirsi congiuntamente mediante specifici documenti aggiuntivi. Inoltre le “parti” si impegnano ad apportare eventuali variazioni alle modalità, alle condizioni e ai tempi di svolgimento delle attività previste nella presente convenzione che si dovessero rendere necessarie anche a seguito di nuove disposizioni di Legge.

Le parti convengono che la presente si intenderà automaticamente prorogata di anno in anno, in assenza di formale disdetta che deve intervenire almeno 30 giorni prima della scadenza.

6.2 Le “parti” avviano, altresì, un rapporto di stretta collaborazione che le impegna a facilitare, anche attraverso concessioni reciproche, i rispettivi compiti d’istituto in materia di contrasto all’evasione fiscale.

6.3 In tale contesto di collaborazione, l’Agenzia si impegna ad avviare su specifica richiesta del Comune percorsi formativi sulle materie di propria competenza finalizzati ad ampliare la sfera delle conoscenze tecniche, anche strumentali, secondo un calendario e con modalità che saranno successivamente individuati.

Napoli, 24 Ottobre 2011

Agenzia Delle Entrate
Direzione Regionale della Campania
p. Il Direttore Regionale
Enrico Sangermano
Il Dirigente
Pietro Casillo

Comune di
Calitri (AV)
Il Delegato
Antonio Gerardo Rubineti